



COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)  
tel. 0412697111  
e-mail: [com.venezia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.venezia@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio

Fasc. Comando:  
In risposta alla nota n°           del  
Collegato prot. Comando n.       del

A: COMUNE DI VENEZIA  
Area lavori pubblici, mobilità e trasporti settore edilizia  
comunale terraferma servizio edilizia sportiva  
terraferma

Alla C.A. Dott. Aldo MENEGAZZI  
([aldo.menegazzi@comune.venezia.it](mailto:aldo.menegazzi@comune.venezia.it))

**OGGETTO: Nuovo impianto polivalente indoor a Mestre (VE) – CI 15219**

Visto il progetto allegato alla Vostra nota di pari oggetto prot. n. Fasc. 2022/XI.2.1/887-1 del 28/10/2022, nel notificare che la presente non ha valore di parere di conformità – per l'ottenimento del quale dovranno essere attivate le procedure di cui al DPR 151/11 – si comunica che per l'attività sportiva in esame dovrà essere rispettato il DM 18/03/1996 e ss.mm., in particolare:

- Si chiede il rispetto dell'art 5: *“Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche. La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido”*;
- Si chiede il rispetto dell'art. 6-bis per ciò che attiene ai sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva;
- Per quanto attiene alla zona spettatori e alla zona dell'attività sportiva, qualora siano previsti posti (o attività) per portatori di handicap su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati. Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.
- Ai sensi dell'art. 8, il numero di uscite dallo spazio riservato all'attività sportiva non deve essere inferiore a 2. Nel caso specifico le uscite dal campo di gioco sono due che confluiscono però in una unica uscita verso l'esterno. Verificare inoltre che la lunghezza massima delle vie di uscita non sia superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 del DM sopra citato.
- Sia individuata l'area di sicurezza esterna conformemente all'art. 8bis.

Il Comandante  
(Luongo)  
*firmato digitalmente*